

Semplificazioni ai Modelli INTRASTAT a partire dal 1° gennaio 2018

di Giampaolo Giuliani (*) e Mario Spera (**)

A decorrere dal 1° gennaio 2018 trovano applicazione i nuovi criteri di semplificazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari (Modelli INTRASTAT). Le misure, introdotte con il Provvedimento 25 settembre 2017, prot. n. 194409 emanato dall’Agenzia delle entrate e delle dogane, presentano diversi elementi di novità e di semplificazione, anche se sopravvivono gli elenchi riepilogativi mensili relativi agli acquisti intracomunitari di beni e quelli relativi ai servizi “generici” resi da soggetti stabiliti in altro Stato membro nei confronti di soggetti passivi stabiliti in Italia. Quest’ultima circostanza crea più di una perplessità perché si riteneva che gli elenchi INTRASTAT relativi ai servizi sarebbero dovuti scomparire a partire dal 1° gennaio 2018.

1. Premessa

Con il Provvedimento del 25 settembre 2017, prot. n. 194409 emanato dal Direttore dell’Agenzia delle entrate, di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e d’intesa con l’Istituto Nazionale di Statistica, è stata messa (per ora) la parola fine alle problematiche concernenti le **semplificazioni** apportate agli **elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie** (c.d. Modelli INTRASTAT). Il Provvedimento è stato completato dalla nota dell’Agenzia delle dogane, prot. n. 110586/RU del 9 ottobre 2017, che ha fornito un primo commento e talune precisazioni in merito alle suddette semplificazioni.

Le innovazioni introdotte hanno presentato e presentano diverse criticità legate principalmente ad una gestione delle modifiche apportate dall’esecutivo con decretazione d’urgenza, che vale la pena di ripercorrere brevemente. Con il D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016, il Governo ha introdotto l’obbligo della “**comunicazione dei**

dati e delle fatture emesse e ricevute”, sostituendo l’art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 e aggiungendo l’obbligo della “comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA”, mediante l’introduzione dell’art. 21-*bis* dello stesso D.L. n. 78/2010. Le misure, adottate nell’ottica di contrastare le frodi in ambito fiscale, si sono presentate con taluni caratteri di novità (rispetto ai pregressi obblighi del c.d. “spesometro”), ma con un notevole **aggravio degli oneri a carico degli operatori**, per cui l’esecutivo aveva pensato di compensare parzialmente i maggiori adempimenti dei contribuenti attraverso la soppressione, a partire dal 1° gennaio 2017, dell’obbligo di presentazione dei Modelli INTRASTAT degli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizi c.d. generiche(1) ricevute da soggetti passivi stabiliti in Italia e rese da prestatori residenti in altri Stati membri dell’UE.

Tuttavia, a Decreto emanato, ci si è resi conto che l’**abolizione del Mod. INTRA-2-bis** avreb-

(*) Pubblicista.

(**) *Principal* Studio Bernoni Grant Thornton.

(1) Trattasi dei servizi di cui all’art. 7-*ter* del D.P.R. 26 otto-

bre 1972, n. 633, diversi da quelli in deroga disciplinati dai successivi artt. 7-*quater* e 7-*quinquies* dello stesso Decreto, nell’ambito dei rapporti B2B.

be comportato assieme alla mancata trasmissione dei dati fiscali anche la mancata comunicazione dei dati statistici, violando così un obbligo unionale previsto dal Reg. CE 638/2004 del 31 marzo 2004 e dal Reg. CE 1982/2004 del 18 novembre 2004 (regolamento di attuazione).

L'immediata e inevitabile conseguenza sarebbe stata l'apertura di una procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese.

Per scongiurare tale conseguenza con altra decretazione d'urgenza - D.L. n. 244 del 30 dicembre 2016 (Decreto comunemente denominato Milleproroghe) - è stato ripristinato l'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi degli acquisti, lasciando inalterate per il 2017 le precedenti modalità adempimentali (2). Emblematico, a tal riguardo, il comunicato stampa congiunto (Agenzia delle dogane, Agenzia delle entrate e ISTAT) del 17 febbraio 2017, dove nelle more di un quadro normativo ancora privo di un proprio assetto definitivo (il Decreto n. 244 è stato convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19, con decorrenza dal 1° marzo 2017), l'Amministrazione riconosceva, comunque, l'obbligatorietà della comunicazione (3) in parola.

In ogni caso merita di essere sottolineato che il **ripristino dell'obbligo** era diretto proprio a consentire di poter acquisire i dati statistici relativi alla movimentazione dei beni oggetto di acquisto intracomunitario, ma, nell'ottica di non interferire con quelli che fino a quel momento erano stati i comportamenti degli operatori economici, sono state ricomprese nel ripristino degli adempimenti anche le comunicazioni relative alle prestazioni di servizi ricevuti, ancorché quest'ultime operazioni non comportassero la comunicazione di dati statistici, sicché la loro abrogazione non avrebbe leso (né a tutt'oggi lede) alcun Regolamento unionale.

Nel prosieguo verranno illustrati i comportamenti da tenersi per la presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie per il 2017 e le novità relative alle operazioni

effettuate nel 2018, non trascurando di evidenziare le luci ed ombre del sistema, anche in relazione alle semplificazioni introdotte e a quelle presunte tali.

2. Pregresse modalità di presentazione dei Modelli INTRASTAT

Come previsto dall'art. 50, comma 6, del D.L. n. 331 del 30 agosto 1993, i soggetti passivi IVA sono obbligati alla presentazione dei Modelli INTRA quando realizzano cessioni o acquisti intracomunitari ovvero rendono a soggetti passivi stabiliti nella UE o da questi ricevono prestazioni non rientranti tra quelle indicate all'art. 7-*quater* e 7-*quinquies* del D.P.R. n. 633/1972 (si tratta delle prestazioni individuate *a contrariis* dall'art 7-*ter* del D.P.R. n. 633/1972 e comunemente denominate "prestazioni generiche").

Come anticipato in premessa, le **vecchie regole** di predisposizione e di compilazione dei modelli rimangono in vigore con riferimento a tutte le **operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2017**, con riferimento alle quali si ricorda che il termine finale per presentare i modelli del quarto trimestre o del mese di dicembre è scaduto il 25 gennaio 2018 (art. 3, D.M. 22 dicembre 2010).

Successivamente a tale data (25 gennaio 2018), rimane, comunque, l'obbligo in capo agli operatori di comunicare eventuali rettifiche agli elenchi INTRA per periodi di riferimento precedenti (4). Infatti, sia le **variazioni in aumento** che le **variazioni in diminuzione**, se operate ai fini IVA su cessioni e acquisti intracomunitari, si riflettono obbligatoriamente anche sui modelli INTRA già presentati. In questi casi, devono essere utilizzati i Modelli INTRA-1 *ter* e INTRA-2 *ter*; analogamente, per le variazioni in aumento o diminuzione operate ai fini IVA e connesse alle prestazioni di servizi "intracomunitari" resi o ricevuti, si dovrà intervenire impiegando rispettivamente i Modelli INTRA-1 *quinquies* o INTRA-2 *quinquies* (5).

(2) Si tralasciano i particolari che tale ripristino ha comportato per gli operatori, che nel febbraio 2017 hanno vissuto momenti di grande incertezza nell'individuare i comportamenti per la corretta presentazione dei modelli precedentemente aboliti.

(3) Al riguardo si rammenta che il comma 4-*ter* dell'art. 13 del D.L. n. 244/2016 recitava testualmente: "4-*ter*. Gli obblighi di comunicazione dei dati relativi agli acquisti intracomunitari di beni ed alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro dell'Unione Europea, previsti dall'art. 50, comma 6, del Decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del Decreto legge 22

ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono prorogati al 31 dicembre 2017".

(4) Chiara in questo senso la nota n. 110586 del 9 ottobre 2017 emanata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

(5) Sia per le operazioni intracomunitarie relative ai beni che per quelle connesse ai servizi, i citati modelli devono essere utilizzati solamente per rettificare variazioni relative all'ammontare delle operazioni intervenute successivamente alla presentazione degli elenchi riepilogativi, ovvero per correggere errori che non siano stati rilevati dagli Uffici doganali o da altra Amministrazione finanziaria.

Ad ogni modo, al di là delle situazioni particolari in cui rimangono in vita le precedenti procedure, in questa fase di passaggio tra vecchie e nuove regole si ritiene utile confrontare le diverse modalità operative per fornire un quadro più preciso e completo delle novità introdotte.

In primo luogo e per quanto attiene alle vecchie regole, si rileva che il D.M. 22 febbraio 2010 ha previsto sia per le cessioni di beni e servizi resi (Modelli INTRA-1) che per gli acquisti di beni e servizi ricevuti (Modelli INTRA-2) la **soglia dei 50.000 euro** per passare dalla periodicità di presentazione trimestrale a quella mensile (6), con l'avvertenza che tale soglia deve essere calcolata in modo distinto per le cessioni/acquisti di beni e per le prestazioni di servizi resi/ricevuti. A tal fine, la circolare n. 14/E del 18 marzo 2010 precisa che "il superamento o meno della soglia di 50.000 euro vada accertato distintamente per l'elenco delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese, da un lato, e per l'elenco degli acquisti di beni e delle prestazioni di servizi ricevute, dall'altro"; con la conseguenza che uno stesso "soggetto sia tenuto, per esempio, ad una periodicità trimestrale per l'elenco relativo agli acquisti di beni e servizi ed una periodicità mensile per l'elenco relativo alle cessioni di beni e servizi". Per contro, il superamento della soglia dei 50.000 euro per una singola categoria di operazioni (cioè solo per le cessioni intracomunitarie di beni o solo per i servizi resi a soggetti passivi UE per quanto riguarda il Mod. INTRA-1, ovvero solo per gli acquisti intracomunitari di beni o solo per i servizi ricevuti da soggetti passivi UE per quanto riguarda il Mod. INTRA-2) fa scattare l'obbligo di presentazione mensile

per l'intero elenco di cessioni o di acquisti (7). Infatti, laddove si superi la soglia, l'operatore diventa immediatamente mensile e deve presentare un elenco per il trimestre di riferimento specificando se con riferimento al superamento della soglia dei 50.000 euro, le annotazioni sono relative ad un mese, due mesi o all'intero trimestre.

La periodicità di presentazione è mensile fino a quando il soggetto passivo si mantiene sopra il limite dei 50.000 euro nel periodo di riferimento oppure in uno dei quattro trimestri precedenti.

3. Modalità e termini di presentazione dei Modelli INTRASTAT dal 2018

Passando ora alle novità introdotte dal D.L. n. 244 del 30 dicembre 2016 si rileva come l'art. 13, comma 4-*quater*, riscrivendo l'art. 50, comma 6, del D.L. n. 331/1993, a partire dal 1° gennaio 2018 (8), abbia previsto l'**abolizione** dell'obbligo di presentazione dei **Modelli INTRA-1 quater e INTRA-2 quater** relativi alle prestazioni rese o ricevute da operatori comunitari (9) e il **mantenimento** dell'obbligo di presentazione degli **elenchi delle cessioni e degli acquisti** intracomunitari di beni anche ai fini statistici.

Il successivo comma 4-*quinquies* dell'art. 13 ha rinviato, invece, ad un apposito Provvedimento, da emanarsi da parte dell'Agenzia delle entrate di concerto con l'Agenzia delle dogane e d'intesa con l'ISTAT, l'introduzione di misure di **semplificazione degli obblighi comunicativi**.

In ossequio a quest'ultima disposizione, l'Amministrazione finanziaria ha predisposto e divulga-

(6) Come specifica l'art. 2, comma 1, del citato Decreto la periodicità di presentazione degli elenchi è trimestrale "per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro"; mentre è mensile per tutti gli altri soggetti. Nel caso, in cui è superata la soglia nel corso di un trimestre, sorge l'obbligo della presentazione dell'elenco con periodicità mensile "a partire dal mese successivo in cui tale soglia è superata. In tal caso sono presentati gli elenchi riepilogativi, appositamente contrassegnati, per i periodi mensili già trascorsi" (cfr. art. 2, comma 4, del D.M. del 2010 in esame).

(7) Come detto il superamento della predetta soglia con riferimento ad una sola categoria di operazioni comporta l'obbligo di presentazione mensile per l'intero elenco (Mod. INTRA-1 cessioni/prestazioni rese o Mod. INTRA-2 acquisti/prestazioni ricevute). Si ipotizzi, a titolo d'esempio, un contribuente che nel corso di un trimestre realizzi prestazioni di servizi per 60.000 euro e 30.000 euro per cessioni intracomunitarie, mentre commissioni servizi per 20.000 euro ed effettui acquisti intracomunitari per 10.000 euro. L'operatore deve presentare il

Mod. INTRA-1 (contente le prestazioni e le cessioni attive) mensilmente, mentre l'INTRA-2 (relativo alle prestazioni ricevute e agli acquisti) potrà continuare a presentarlo trimestralmente. Ad ogni modo il soggetto passivo può sempre optare per una periodicità mensile. In questo caso è previsto un vincolo per l'intero anno.

(8) Al riguardo, l'art. 13, comma 4-*ter*, del D.L. n. 244/2016 dispone il mantenimento dell'obbligo di presentazione degli elenchi INTRASTAT fino al 31 dicembre 2017.

(9) Come già segnalato (G. Giuliani - M. Spera, "Le dichiarazioni INTRASTAT per il 2017", in *il fisco*, n. 12/2017, pag. 1141), il legislatore, nel riscrivere il testo del comma 6 dell'art. 50 del D.L. n. 331/1993, è intervenuto in modo piuttosto frettoloso, pervenendo ad una soluzione non voluta che è stata quella di elidere l'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi generici resi a soggetti stabiliti in altri Stati membri, in netto contrasto con gli obblighi prescritti dalla Direttiva 2006/112/CE, per cui, per prevenire possibili contestazioni da parte degli Organismi UE, si è reso opportuno continuare a porre in essere tale adempimento.

to in data 25 settembre 2017 il Provvedimento n. 194409, avente ad oggetto “Misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti in relazione agli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (c.d. ‘INTRA-STAT’) - Attuazione dell’art. 50, comma 6, del Decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, come modificato dall’art. 13, comma 4-*quater*, del Decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19”.

Prima di entrare nel merito del provvedimento, si deve rilevare immediatamente come questo presenti una importante distonia rispetto al dettato del vigente art. 50 del D.L. n. 331/1993. Segnatamente si tratta dell’obbligo di presentazione degli elenchi relativi alle prestazioni di servizi generiche rese nei confronti di soggetti stabiliti in Italia da parte di operatori residenti in altri Stati UE.

Premesso ciò ed entrando nel dettaglio, si evidenzia come il provvedimento abbia soppresso l’obbligo di presentazione degli elenchi acquisti di beni e servizi con cadenza trimestrale, modificando, nel contempo, le soglie che fanno sorgere l’**obbligo di presentazione mensile** dei modelli. Peraltro, sono previste anche soglie differenziate relativamente alla compilazione della parte statistica e di quella fiscale delle cessioni intracomunitarie di beni. Questa esasperata frammentazione non rende certamente più lineari le procedure.

In ogni caso, vale la pena di segnalare che la vigente formulazione del comma 6 dell’art. 50 del D.L. n. 331/1993 porterebbe a pensare che l’obbligo di presentazione degli elenchi degli acquisti intracomunitari di beni sia strettamente correlato con l’obbligo di fornire i dati statistici agli organismi intracomunitari in osservanza delle disposizioni prescritte dal Reg. CE 638/2004. Tuttavia, nel Provvedimento n. 194409/2017, nel disciplinare l’obbligo di presentare gli **elenchi acquisti intracomunitari di beni e dei servizi ricevuti**, è stata utilizzata la locuzione “ai soli fini statistici” che non vuol dire che vanno for-

niti i soli dati statistici (10), in questo modo la “semplificazione” impone di presentare elenchi acquisti di beni con indicazione sia dei **dati fiscali** che di quelli **statistici** e la compilazione degli elenchi dei servizi in cui sono riportati tutti i dati richiesti dal modello stesso.

Ciò premesso, si rileva che, con riferimento alle **soglie**, per gli **acquisti intracomunitari di beni** questa è stata fissata a 200.000 euro su base trimestrale (11), al di sotto della quale il Mod. INTRA-2 *bis* non deve essere presentato e i dati saranno acquisiti dall’Amministrazione finanziaria per mezzo delle “comunicazioni dati fatture” di cui all’art. 21 del D.L. n. 78/2010 ovvero delle “fatture elettroniche trasmesse in via telematica” di cui all’art. 1 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127.

Diversamente per i **servizi intracomunitari ricevuti**, per i quali è richiesta la compilazione del Mod. INTRA-2 *quater*, la presentazione è abolita nel caso in cui detti servizi (prestazioni diverse da quelle indicate agli artt. 7-*quater* e 7-*quinquies* del D.P.R. n. 633/1972) commissionati su base trimestrale siano inferiori alla soglia di 100.000 euro (12).

Per quel che attiene le **cessioni intracomunitarie di beni e le prestazioni di servizi rese** (anche in questo caso si tratta di prestazioni diverse da quelle indicate agli artt. 7-*quater* e 7-*quinquies* del D.P.R. n. 633/1972) in favore di operatori comunitari, non sono previste soglie sotto le quali non vi è l’obbligo di compilazione ed invio dei modelli rispettivamente Mod. INTRA-1 *bis* e INTRA-1 *quater*. Le soglie servono soltanto ad individuare la frequenza con cui i modelli devono essere presentati e fanno riferimento allo stesso previgente ammontare di 50.000 euro. Tuttavia, in tema di **soglie**, una importante innovazione è costituita dalle nuove **modalità di superamento**. A differenza del sistema attuale, descritto al precedente paragrafo 2, per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2018 il superamento opera **per singola categoria di operazioni**. Nella pratica questo significa che un operatore, se realizza cessioni intracomunitarie di

(10) Qualora fosse stato richiesto di fornire i soli dati statistici, logicamente non si sarebbero dovuti presentare gli elenchi relativi alle prestazioni di servizi, che non includono alcun dato statistico. Al contrario, l’obbligo di presentare gli elenchi INTRA ai fini statistici è confermato dalla necessità di consentire agli Organi nazionali preposti di elaborare le statistiche di settore; non a caso, infatti, tra i soggetti a cui vanno fornite le informazioni è ricompresa anche la Banca d’Italia.

(11) Con più precisione il provvedimento dispone che sono soggetti all’obbligo di presentare gli elenchi con cadenza men-

sile i soggetti che abbiano realizzato nel corso di almeno uno dei quattro trimestri precedenti un ammontare totale trimestrale di acquisti intracomunitari di beni non inferiore a 200.000 euro.

(12) Anche qui la disposizione fa riferimento ai soggetti che abbiano ricevuto prestazioni di servizi generiche da prestatori comunitari qualora “l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro”.

beni per 50.000 euro e rende servizi per 5.000 euro, dovrà presentare il Mod. INTRA-1 *bis* con cadenza mensile, mentre il Mod. INTRA-1 *quater* dovrà essere presentato con cadenza trimestrale; analogamente, per quanto riguarda gli acquisti, se per una categoria sola (esempio acquisti intracomunitari di beni) viene superata la soglia (200.000 euro), mentre per i servizi non è raggiunta la soglia dei 100.000, dovrà essere presentato il solo Mod. INTRA-2 *bis* e non anche il Mod. INTRA-2 *quater*. A tal fine nelle motivazioni del Provvedimento n. 194409/2017 è specificato che “Il nuovo sistema richiede evidentemente che la verifica in ordine al superamento della soglia sia effettuata distintamente per ogni categoria di operazioni. Le soglie operano in ogni caso in maniera indipendente: il superamento della soglia per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie di operazioni (ad esempio, se nel corso di un trimestre un soggetto passivo ha realizzato acquisti intracomunitari di beni pari a 300.000 euro e, nel medesimo periodo, ha ricevuto servizi intracomunitari per 10.000 euro, sarà tenuto a presentare mensilmente l’elenco riepilogativo dei soli acquisti intracomunitari di beni, e non quello dei servizi intracomunitari ricevuti).”.

Indubbiamente, questa frammentazione -giòva ripeterlo- non rende certamente agevoli gli adempimenti dei soggetti passivi interessati.

Passando ora alle modalità di compilazione si devono riscontrare, anche in questo caso, importanti differenziazioni tra modello e modello. Relativamente agli **acquisti intracomunitari** è previsto che il Mod. INTRA-2 *bis* sia presentato con **cadenza mensile “ai soli fini statistici”** soltanto se l’importo delle operazioni per almeno uno dei quattro trimestri precedenti sia uguale o superiore a **200.000 euro**, ma è dubbio, come sopra detto, che l’operatore debba limitarsi ad indicare i soli dati statistici, tenuto anche conto della circostanza che il valore statistico non va riportato se i soggetti nel corso dell’anno precedente non hanno realizzato “un valore delle spedizioni o degli arrivi superiore ad euro 20.000.000” (cfr. art. 6, comma 4, del D.M. 22 febbraio 2010). Invece, per quel che concerne le **prestazioni di servizi ricevuti**, il Mod. INTRA-2 *quater* deve essere presentato con **periodicità mensile “ai soli fini statistici”**, in questo caso devono essere effettuate operazioni per almeno uno dei quattro trimestri precedenti in misura uguale o superiore a **100.000 euro**.

Nell’ambito delle semplificazioni non può tralasciarsi che il Provvedimento direttoriale ha semplificato la compilazione del campo “**Codi-**

ce Servizio” (presente nei Modelli **INTRA servizi**, INTRA-2 *quater*, col. 8 e INTRA-1 *quater*, col. 7), mediante il ridimensionamento del livello di dettaglio richiesto. Segnatamente, il passaggio dal CPA a 6 cifre al CPA a 5 cifre determinerà una riduzione di circa il 50% dei codici CPA da selezionare. Non solo, tale misura “sarà successivamente accompagnata dall’introduzione di un ‘motore di ricerca’ e di forme di assistenza più mirata, in ausilio degli operatori”.

Quanto agli elenchi relativi alle **cessioni di beni**, per il Mod. INTRA-1 *bis*, rimane invariata la loro presentazione mensile o trimestrale a seconda che sia superata la soglia dei 50.000 euro. Da tenere presente che l’**informazione statistica** è obbligatoria (altrimenti è facoltativa) per i soggetti mensili laddove in uno dei quattro trimestri precedenti effettuino cessioni intracomunitarie di beni per un importo non inferiore a 100.000 euro.

Infine, per quel che concerne gli **elenchi riepilogativi relativi ai servizi resi**, il “redivivo” Mod. INTRA-1 *quater* deve essere presentato con cadenza mensile qualora nei quattro trimestri precedenti l’operatore economico abbia realizzato prestazioni di servizi per un ammontare uguale o superiore a 50.000 euro, al di sotto di questa soglia permane l’obbligo di presentazione dell’elenco con cadenza trimestrale.

Una ultima annotazione, infine, sulla obbligatorietà della compilazione di alcuni campi di tipo statistico con riferimento alle cessioni/acquisti intracomunitari di beni.

I campi relativi a **valore statistico** - col. 9, Mod. INTRA-1 *bis*, e col. 10, Mod. INTRA-2 *bis* -, **condizioni di consegna** - col. 10, Mod. INTRA-1 *bis* e col. 11, Mod. INTRA-2 *bis* - e **modalità di trasporto** - col. 11, Mod. INTRA-1 *bis*, e col. 12, Mod. INTRA-2 *bis* - sono obbligatori soltanto se nell’anno precedente sono state registrate operazioni intracomunitarie di valore superiore a 20.000.000 di euro.

Si tratta di un’agevolazione introdotta dall’art. 6, comma 4, del D.M. 22 febbraio 2010 e a tutt’oggi in vigore.

Nel prendere atto delle modifiche, di cui si è parlato in precedenza, pur riconoscendo che l’innalzamento delle soglie esonera una vasta platea di piccoli operatori, non si può non rilevare che le differenziazioni e le eccezioni introdotte renderanno la gestione più complessa per chi è tenuto alla compilazione dei modelli.

Relativamente ai **piccoli operatori** si ritiene utile fare un breve cenno ai soggetti passivi che aderiscono al **regime forfetario**.

Questi soggetti passivi sono esonerati dall’applicazione e dal versamento dell’IVA, con l’unica

eccezione per gli acquisti intracomunitari di beni, qualora nel corso dell'anno solare precedente o nel corso dell'anno superino il valore di 10.000 euro, e per i servizi commissionati a soggetti non residenti con assolvimento dell'imposta mediante il meccanismo dell'inversione contabile.

Le novità introdotte e operanti dal 1° gennaio 2018 di fatto impongono agli operatori economici che aderiscono al regime forfetario di non dover presentare gli elenchi relativi agli acquisti intracomunitari per i quali sia stata superata la soglia dei 10.000 euro, atteso che dall'inizio dell'anno l'obbligo di rilevare gli acquisti ai soli fini statistici è di 200.000 euro.

Eguale, il contribuente in regime forfetario non sarà più obbligato alla predisposizione e all'invio degli elenchi relativi alle prestazioni di servizi commissionati, posto che la soglia sotto

la quale queste operazioni non devono essere rilevate è di 100.000 euro.

Quanto alle cessioni intracomunitarie, si deve ricordare che l'art. 41, comma 2-*bis*, del D.L. n. 331/1993 esclude dal novero di tali operazioni intraUE le vendite realizzate in favore di operatori comunitari da parte di soggetti passivi che aderiscono al sistema forfetario, che, di conseguenza, devono essere considerate operazioni interne. Ne deriva, perciò, che non rilevano neanche ai fini INTRA.

Infine, per quanto attiene alle prestazioni di servizi c.d. generici, individuati all'art. 7-*ter* del D.P.R. n. 633/1972 ed effettuate a favore di soggetto passivo stabilito in altro Stato UE, l'operatore nazionale deve emettere fattura senza addebito d'imposta secondo le previsioni dell'art. 21, comma 6-*bis*, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972 e compilare il Mod. INTRA-1 *quater*.

Operazioni comunitarie	Esclusioni	Obbligo di presentazione	Modalità
Acquisti intracomunitari Mod. INTRA-2 <i>bis</i>	Acquisti effettuati qualora nei quattro trimestri precedenti sia stato realizzato un ammontare complessivo per ciascun trimestre inferiore a 200.000 euro	Acquisti effettuati qualora in uno dei quattro trimestri precedenti sia stato realizzato un ammontare complessivo per ciascun trimestre uguale o superiore a 200.000 euro	Frequenza mensile esclusivamente ai fini statistici
Servizi intracomunitari commissionati Mod. INTRA-2 <i>quater</i>	Prestazioni commissionate qualora nei quattro trimestri precedenti sia stato realizzato un ammontare complessivo per ciascun trimestre inferiore a 100.000 euro	Prestazioni commissionate qualora in uno dei quattro trimestri precedenti sia stato realizzato un ammontare complessivo per ciascun trimestre uguale o superiore a 100.000 euro	Frequenza mensile esclusivamente ai fini statistici
Cessioni intracomunitarie Mod. INTRA-1 <i>bis</i>	Non sono previste esclusioni	Qualora in uno dei quattro trimestri precedenti siano state realizzate cessioni per un ammontare complessivo per ciascun trimestre uguale o superiore a 50.000 euro	Obbligo di presentazione mensile, sotto questa soglia l'obbligo è trimestrale. Compilazione della parte statistica se l'ammontare delle cessioni è uguale o superiore a 100.000 euro. Facoltativa in tutti gli altri casi
Servizi intracomunitari realizzati Mod INTRA-1 <i>quater</i>	Non sono previste esclusioni	Qualora in uno dei quattro trimestri precedenti siano state rese prestazioni per un ammontare complessivo per ciascun trimestre uguale o superiore a 50.000 euro	Obbligo di presentazione mensile, sotto questa soglia l'obbligo è trimestrale